

STATUTO

**DESIGN IMMOBILIARE E
SERVIZI IMMOBILIARI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS Z.I. PREDDA NIEDDA
STRADA 35 SN

Numero REA: SS - 206308

Codice fiscale: 02807940909

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 66422/37125 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	"DESIGN IMMOBILIARE E SERVIZI IMMOBILIARI	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	
	in sigla	
	"DESIGN IMMOBILIARE S.C.S."	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Sassari all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	

VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in relazione all'inserimento lavorativo di un maggior numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

	- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-	
	to comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo	
	1 comma 1 lettera B della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto	
	sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge	
	8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa	
	opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro	
	e continuità di occupazione alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavora-	

	tori a favore dell'impresa sociale saranno definite con appo-	
	sito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	
	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- la costruzione, la manutenzione o la sola ristrutturazione	
	di lavori di edifici civili ed industriali occorrenti per	
	svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,	
	completi delle necessarie strutture, impianti e finiture di	
	qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, comple-	
	mentari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le re-	
	sidenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i tea-	
	tri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per	
	parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifi-	
	ci aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemen-	
	to armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali	
	volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di	
	grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e	

	complessità, lavorazioni specialistiche necessarie a recupera-
	re, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ri-
	strutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di inte-
	resse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in
	materia di beni culturali e ambientali.
	L'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e
	straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e
	di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologi-
	co, - completamento e finitura di edifici quali intonacatura,
	stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti,
	pareti mobili e simili, casseforti, forzieri e porte blindate,
	rivestimento pavimenti e muri, tinteggiatura, posa in opera di
	vetri, realizzazioni di copertura, sia civili che industriali,
	pubblici e privati;
	- il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, la coibentazione e
	la coibentazione di qualsiasi tipo di struttura o impianto;
	- la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del
	terreno anche con trivellazioni e perforazioni sia pubblico
	che privato;
	- installazione - manutenzione - riparazione di impianti
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-
	mento aria, illuminazione stradale, depurazione piscine, irri-
	gazione giardini, antincendio, sia civili che industriali;
	- lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni sia
	civili che industriali, pubblici e privati copertura, sia ci-

	vili che industriali, pubblici e privati ed - impianti tecno-	
	logici;	
	- pulizia generale di edifici di ogni tipo, quali: uffici, ca-	
	se o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici e aree	
	esterne, quali aiuolo, giardini, piazzali, etc.;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria in ferro, legno e qualsiasi materia-	
	le, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed	
	esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di	
	altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e mate-	
	riali vetrosi e simili, cura e manutenzione del paesaggio (in-	
	clusi parchi, giardini e aiuole);	
	- l'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	
	aree verdi.	
	- attività di agenzia immobiliare e servizi connessi. La so-	
	cietà potrà acquistare, vendere, locare, gestire beni propri,	
	in leasing o per conto terzi ed istituire punti vendita in al-	
	tre sedi e dare e ricevere aziende dello stesso settore ed	
	l'attività di rappresentanza e di agenzie nei settori di com-	
	petenza operativa di cui sopra;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi.	
	- l'assistenza tecnica, informatica e commerciale a favore	
	delle aziende industriali, commerciali e artigiane mediante la	
	produzione di studi, disegni, preventivi e relazioni tecniche;	

	- Il trasporto di persone o cose per conto proprio e per conto terzi.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, partecipando ed organizzando convegni, viaggi d'istruzione e ogni altra attività;	
	- partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e definiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperative.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	

9 di 41

	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigi-	
	onamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le age-	
	volazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie pre-	
	vedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	

	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui	
	opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano ap-	
	portare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al	
	30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche pro-	
	fessionalità possano, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione	
	ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i	
	soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in	
	natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavo-	
	ratori svantaggiati.- I soci lavoratori mettono a disposizione	
	le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità del-	
	le prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stes-	
	sa.	
	- I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gra-	

	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipan-	
	do a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991.- Tale categoria di soci deve es-	
	sere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero	
	non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero com-	
	plessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, con-	
	corrono alla formazione del numero minimo per costituire la	
	base sociale della cooperativa.- Ai soci volontari non va ap-	
	plicato alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed	
	autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.- Ad essi	
	va corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute, documentate e deliberate preventivamente o approvate	
	successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private.	
	- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperati-va.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a	
	norma di legge;	

- Categoria speciale di soci - socio in prova.

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della cooperativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i due terzi dell'assemblea dei soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-

ce civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. -Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai

soci di cui al presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e civico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la cooperativa.

- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.

- Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, predisposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della società cooperativa e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i due terzi dell'assemblea dei soci.

- Il numero dei collaboratori non è sottoposto a restrizioni.

- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche elettive all'interno della cooperativa.

- Altre figure:

- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento

dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati, compresi i tirocini di formazione universitaria o professionale secondo quanto previsto per queste attività dalle normative vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 9

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;

b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente statuto;

	e) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari	
	dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991	
	n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammis-	
	sione alla cooperativa;	
	f) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;	
	Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) - la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	

sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-
minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
gli Amministratori;

b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-
gli organi sociali;

c) - se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie
capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al
tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità
della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa
stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e
ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei

soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 11

PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio che non sia più in grado di prestare la propria opera lavorativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, fax, e-mail, a mano alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 34.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- che compia atti o divulghi informazione lesive per la cooperativa stessa;
- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansioni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a reperire le figure professionali necessarie al di fuori della compagine sociale;
- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della cooperativa, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni

ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espedienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta dall'organo amministrativo della cooperativa;

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax, e-mail;

ARTICOLO 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla

cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta);

b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società

ARTICOLO 15 BIS

FINANZIAMENTI

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.

- I finanziamenti sono liberi.

ARTICOLO 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'art. 36.

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 18	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dell'utile netto destinandolo:	
	- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella di-	
	versa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici	

	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da di-	
	stribuire ai soci cooperatori;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	- il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 19	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20	

Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,
tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto
dello scioglimento.

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-
ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 22

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderoga-
bili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deli-
berate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei so-
ci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 23

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 24

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui
competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civi-
le.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-

	li;	
	b) - la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto	
	costitutivo. Le decisioni dei soci sono assunte con procedi-	
	mento assembleare.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla de-	
	terminazione del compenso degli Amministratori, del collegio	
	sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla	
	proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente	
	l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla	
	nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della	
	eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante af-	
	fissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali	
	della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso	

termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax o messaggio elettronico whatsapp, facebook od altro social-network esistente adottato dalla cooperativa.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 26

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere

	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabi-	
	le dalla legge.	
	ARTICOLO 27	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	La cooperativa può essere amministrata un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove mem-	
	bri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in	
	ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-	
	tori.	
	La durata in carica degli amministratori è stabilita nel ri-	
	spetto dei limiti fissati dall'art. 2476 del codice civile.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-	
	gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-	
	ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,	
	complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto,	
	a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano in-	
	certo o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrati-	

	ve, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici ter-	
	ritoriali.	
	Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-	
	bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi	
	vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì	
	il rimborso delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-	
	sidente.	
	ARTICOLO 29	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 30	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli am-	
	ministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-	

ri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla assemblea dei soci dalla legge.

Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consorziali, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-

	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate. Gli amministratori devono adempiere i	
	doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con	
	la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro	
	specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso	
	la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali dove-	
	ri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad	
	uno o più amministratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili	
	se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o	
	se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno	
	fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne	
	o attenuarne le conseguenze dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli ammini-	
	stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune	
	da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,	
	dandone immediata notizia per iscritto al presidente del col-	

legio sindacale.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax, posta elettronica e raccomandata a mano ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo se debitamente autorizzato, i quali potranno compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati, gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi.

	Devono essere nominati dall'assemblea dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	- Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	- Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed é quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Articolo 35	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 36	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Articolo 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 38

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 39

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli or-

gani sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbitro.

L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-

ni, esercitare il recesso.

Articolo 40

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo organizzativo, amministrativo e legale della società ed il controllo contabile spettano al collegio sindacale che sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

E' salva, comunque, l'applicazione del diverso controllo previsto dall'art. 2397 2° comma del codice civile.

Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il controllo amministrativo, organizzativo e legale ed il controllo contabile dei conti possono essere affidati dall'assemblea ad un revisore o ad un collegio sindacale nella composizione sopra indicata e nominato a norma dell'art. 2397 del codice civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 41

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative e in quanto compatibili, le norme che disciplinano le

40 di 41

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.